

## **Pizzetti: «Privacy, diritto fondamentale»**

*Intervista a Franco Pizzetti di Mario Coffaro*

«Il diritto alla privacy dei cittadini è un principio fondamentale, primario per la nostra Costituzione. Nessuno può violarlo impunemente salvo casi eccezionali previsti specificamente dalla legge e per ordine della magistratura con particolari precauzioni da osservare sia per le modalità di esecuzione dell'intercettazione sia per il trattamento, la comunicazione e la conservazione dei dati acquisiti»: parla il presidente dell'Ufficio del Garante della Privacy, Francesco Pizzetti.

**Il Copasir e la procura di Roma stanno indagando sull'attività di un consulente che non avrebbe fatto vere e proprie intercettazioni, ma avendo acquisito tabulati per ordine della magistratura avrebbe aiutato gli organi inquirenti nelle indagini con l'incrocio di dati?**

«L'eventuale utilizzo incrociato di dati è consentito se chiaramente collegato alle indagini che sono state delegate e se autorizzato dalle singole autorità giudiziarie titolari di ciascuna indagine, secondo le norme e i limiti imposti dal codice di procedura penale. Altrimenti è illecito. Questo concetto fa parte delle regole che il Garante ha formulato e comunicato agli interessati, compresa l'autorità giudiziaria, il 31 luglio scorso».

**Anche lei come presidente del Garante della privacy è stato sentito dal Copasir?**

«Sì e nell'audizione abbiamo elencato i molti provvedimenti che abbiamo adottato in questi anni in materia di banche dati dei gestori telefonici, in materia di accesso ai dati di traffico, le modalità con le quali tale accesso deve avvenire e tutte le prescrizioni che il nostro Ufficio ha dato in tre anni di attività. I nostri provvedimenti toccano molti dei fenomeni che sono all'attenzione della cronaca: dalla protezione dei dati di traffico presso i gestori che richiedono misure di sicurezza particolarmente elevate e noi le abbiamo specificate e riteniamo anche che in linea di massima siano state adottate, alle modalità con le quali l'autorità giudiziaria deve proteggere i dati di cui viene in possesso e questa parte purtroppo gli uffici giudiziari per molte e diverse ragioni ancora non sono riusciti a darsi misure di protezione adeguate anche per gli atti giudiziari, fino al provvedimento sui consulenti già detto».

**I consulenti e i periti dei magistrati vengono a conoscenza di dati coperti da segreto istruttorio ma per ragioni d'ufficio?**

«È chiaro che la legge consente loro il trattamento dei dati per delega dell'autorità giudiziaria, ma anche in questi casi vanno osservate alcune regole, peraltro di assoluto buon senso».

**L'allarme da cui è scaturita anche l'indagine del Copasir riguarda l'ipotesi di un archivio segreto: sarebbe legittimo?**

«Al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o di specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell'incarico».

**Ma un consulente che raccoglie dati, poi deve distruggerli?**

«Il consulente e il perito possono raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all'incarico ricevuto ed esclusivamente nell'ambito dell'accertamento disposto dalla magistratura. Le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile come dati sanitari o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, non pertinenti all'oggetto della perizia, né contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento. Tutte queste informazioni devono essere custodite e protette per le strette finalità dell'incarico ricevuto dai magistrati. Una volta espletato l'incarico, il consulente e il perito devono consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione fornitagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta. È vietato farsi archivi dei dati raccolti durante l'incarico».

### **Tuttavia il perito potrebbe venire a conoscenza per incarico di un magistrato di dati utili anche ad altre indagini?**

«Questo può succedere. Ma ed è questo uno degli aspetti più importanti, un principio cui attenersi, i periti non possono mai utilizzare dati o informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso di un'attività svolta per una autorità giudiziaria a favore di attività o consulenze svolte per un'altra autorità giudiziaria. Il consulente e il perito non possono autonomamente avvalersi o trasferire da un'indagine all'altra il materiale raccolto. Se non ovviamente su richiesta specifica dell'autorità giudiziaria e comunque soltanto l'autorità giudiziaria può valutare e decidere se i dati di una certa indagine sono utili e devono essere acquisiti in altra indagine».

### **La differenza tra tabulati e intercettazioni?**

«Che per acquisire i tabulati basta un ordine del pubblico ministero per intercettare i contenuti di una conversazione è obbligatoria l'autorizzazione di un giudice. Il perito deve attenersi strettamente alla delega».

### **Anche per acquisire i tabulati, oltre che per intercettare un parlamentare occorre l'autorizzazione della Camera di appartenenza, ma se ciò avviene casualmente?**

«In tal caso l'autorità giudiziaria se lo ritiene può chiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione all'uso processuale di quel materiale. Ribadisco che c'è l'assoluta necessità di elevare le misure di sicurezza anche sui dati tenuti dai giudici o dai pubblici ministeri per fine della loro attività. È essenziale non solo disciplinare le intercettazioni, le modalità di raccolta dei dati di traffico, ma anche le regole che devono essere adottate per proteggerli da illeciti usi. Da questo punto di vista i vari progetti di legge oggi in discussione alla Camera lasciano a desiderare. Perché non prevedono adeguate norme tecniche di elevata protezione di trattamento dei dati in via telematica. Le tecnologie cambiano continuamente, è necessario prevedere che per l'adozione delle norme tecniche sia obbligatorio sentire prima il Garante e non dopo quando il danno è fatto».